

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3151

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata CARFAGNA

Disposizioni per l’istituzione di un’unità interdisciplinare nei reparti ospedalieri di pronto soccorso per le vittime di maltrattamenti e di abusi sessuali

*Presentata il 29 maggio 2015*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le norme per il contrasto delle diverse forme di violenza di genere, accanto all’accresciuta sensibilità della pubblica opinione, non hanno purtroppo sortito l’effetto di annullare un fenomeno che rappresenta ancora una triste emergenza alla quale fare fronte con ogni iniziativa, a cominciare dall’istituzione di un’unità multidisciplinare nei reparti ospedalieri di pronto soccorso, deputata all’attivazione del codice rosa che scatterà alla presenza di evidenti o sospetti segnali di allarme.

Si tratta, in verità, della necessità di colmare una lacuna normativa: i reati di violenza, siano essi perpetrati ai danni delle donne o di altre fasce deboli, come bambini e anziani, hanno inevitabilmente ripercussioni sull’integrità psico-fisica della vittima, alla quale occorre perciò garantire un corretto governo del per-

corso sanitario, dal primo accesso alle cure fino alla dimissione e all’attivazione delle risorse territoriali, finalizzate a una presa in carico tempestiva e alla pianificazione di un progetto individuale di intervento.

Il protocollo delle cure non è però l’unico obiettivo della presente proposta di legge, che parte anche dalla necessità di garantire l’attivazione delle procedure giuridiche per perseguire i responsabili del reato.

Un’urgenza imprescindibile se si considera che i maltrattamenti non rappresentano episodi isolati: si ripetono con una preoccupante e crescente intensità che, non rado, può portare a conseguenze estreme e irreparabili come la morte della persona vittima di violenza. Da qui la necessità di prevedere un’organizzazione che, nell’ambito dei presidi di emergenza,

come il pronto soccorso degli ospedali, sia immediatamente allertata alla presenza di un codice rosa attivato dagli operatori sanitari. Il processo diagnostico necessita di più figure professionali, perché molto spesso elaborare una diagnosi basandosi sui soli indicatori specifici è particolarmente difficile in quanto i segni possono sparire molto velocemente o possono es-

sere mascherati con altri segni di trauma accidentale. Soltanto la presa in carico della donna vittima di violenza da parte di un'unità multidisciplinare può quindi garantire una diagnosi precisa e tempestiva, consentendo quel percorso di assistenza, sostegno e tutela giuridica che può realmente aiutare ad affrontare la realtà e a uscire dal ciclo della violenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La tutela della salute rientra tra i diritti fondamentali della donna ed è interesse della collettività garantirla, nel rispetto della dignità e della libertà della persona, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e dalle istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. Nell'ambito dell'organizzazione delle strutture ospedaliere di pronto soccorso, le regioni sono tenute ad attivare un percorso denominato codice rosa, al fine di tutelare attraverso appositi interventi sanitari, giuridici e sociali le vittime di maltrattamenti e di abusi sessuali.

3. Il codice rosa è un codice virtuale di accesso alle strutture ospedaliere di pronto soccorso, riservato ai casi di violenza sessuale, maltrattamenti o *stalking*. Tale codice prevede uno specifico percorso di accoglienza che garantisce la tutela della riservatezza e l'incolumità fisica e psichica delle vittime.

## ART. 2.

1. Ai fini dell'attuazione del codice rosa di cui all'articolo 1, le strutture ospedaliere provvedono a istituire apposite unità multidisciplinari che operano in collaborazione con i comuni e con gli altri soggetti del sistema regionale dei servizi per il contrasto dei maltrattamenti e degli abusi sessuali.

2. Le strutture ospedaliere provvedono, altresì, all'attivazione di un ambulatorio, denominato « stanza rosa », presso il quale

la vittima di maltrattamenti e abusi sessuali riceve assistenza medica e psicologica e, se necessario, è messa in contatto con le Forze dell'ordine ai fini della presentazione di un'eventuale denuncia. La stanza rosa, è dotata di appositi *kit* per gli esami biologici e per il refertamento fotografico, i cui risultati sono resi accessibili, mediante procedura telematica, alle Forze dell'ordine.

ART. 3.

1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, adotta il regolamento per l'attuazione della presente legge.

